

ALCI - ASSOCIAZIONE LIBERI COSTELLATORI ITALIA
STATUTO SOCIALE

Art. 1

È costituita un'Associazione denominata "ALCI - ASSOCIAZIONE LIBERI COSTELLATORI ITALIA". L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, ed è apolitica, senza fini di lucro e con finalità culturali, di ricerca scientifica e di solidarietà sociale.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Italia, a Udine in Via Monte Ortigara n. 51. Potrà costituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3

Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di:

- Promuovere, sviluppare ed applicare l'approccio sistemico e fenomenologico attraverso le costellazioni familiari e sistemiche al fine di riconoscere le forze che nella famiglia, nella stirpe, nelle organizzazioni e in altri contesti fanno ammalare e guarire, e trovare così delle soluzioni sistemiche per malattie fisiche, psichiche e problemi nelle relazioni. Le soluzioni avvengono in accordo con l'ordine inerente ad ogni sistema, nel rispetto della dignità di ogni suo membro.
- Formare le persone interessate ad applicare l'approccio sistemico nel proprio campo e desiderose di approfondire la propria capacità di interagire con persone appartenenti a differenti contesti culturali.

L'Associazione si propone di portare le persone verso una comprensione più ampia e profonda del perché fanno quello che fanno; se un terapeuta, mediatore, consulente o operatore sistemico è in grado di cogliere le relazioni sistemiche della realtà di una persona, è possibile vedere la questione all'interno del suo contesto.

Questo essenzialmente è: la sua famiglia d'origine (costellazione della famiglia d'origine); il sistema creato con il proprio partner (costellazione della nuova famiglia) o il sistema creato con i propri colleghi di lavoro (costellazione organizzativa o aziendale); una dimensione dell'essere più ampia.

Il motivo per cui viene intrapresa tale attività è perché malattia, follia, nevrosi e problemi esistenziali a volte possono essere evitati se qualcuno è in grado di vedere all'interno della struttura della vita delle persone una prospettiva che le metta al loro posto e le renda fiere di essere se stesse.

Ognuno è unico, ma ognuno è anche influenzato da elementi che vanno tenuti in considerazione. L'Associazione opera semplicemente per districare i fattori che minano alla base la forza e la personalità degli individui. La personalità individuale è qualcosa di sacro ed il modo di lavorare è profondamente rispettoso di questo.

La percezione durante i lavori dell'Associazione può arrivare ad un livello veramente metafisico, dove partecipi dell'esistenza di ogni albero, uccello, mosca, montagna, e qualsiasi altro essere: questo senso di unità è qualcosa di molto desiderabile.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione si propone:

- A) L'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, gruppi di studio, sessioni individuali e di ogni altra iniziativa utile al confronto e allo scambio di esperienze e di ricerche fra i soci, cultori ed esperti nazionali ed internazionali in materia.
- B) L'organizzazione di training e attività di interpretariato.
- C) Di garantire e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti l'attività formativa svolta dai soci nel campo della psicoterapia,

della consulenza familiare e aziendale, dell'assistenza sociale e dell'insegnamento.

D) Divulgare videocassette, DVD, webpage, libri, altri scritti, anche di propria produzione, concernenti approfondimenti relativi alle dinamiche di relazione.

E) Commercializzare, in via occasionale, quanto al punto D).

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione:

persone fisiche, giuridiche, enti, società ed associazioni che svolgono attività nel campo della ricerca dei sistemi umani ovvero che ne condividono in modo espresso gli scopi. La sola presentazione della domanda di ammissione comporta incondizionata approvazione ed accettazione del presente statuto. Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei soci morosi.

I soci dell'Associazione sono: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.

Il presente statuto riconosce l'obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

A) Soci Fondatori.

Sono identificati i soci fondatori nelle persone di:

- Wilkins Andrew Martin Clowes, nato a Chipping Norton (Gran Bretagna) il 20/12/1957 e residente a San Giovanni al Natisone (UD) via Bolzano n. 48;
- Miclavez Silvia, nata a Vienna il 06/06/1953 e residente in Udine via Monte Ortigara n. 51;
- Gerhard Hugo Josef Fruhmann, nato a Oberzeiring (Austria) il 31/03/1954 e residente in Graz (Austria) Mariatrosterstrasse 21/5;
- Sylvia Maria Theresia Angelica Fruhmann, nata a Graz (Austria) il 14/02/1962 e residente in Graz (Austria) Mariatrosterstrasse 21/5;
- Fedrigo Alvise, nato a Bologna il 15/11/1974, e residente in Udine via San Marco n. 60;
- Fedrigo Ambra, nata a Cividale del Friuli il 14/07/1977 e residente in Udine via San Marco n. 60;
- Fedrigo Enrico, nato a Cividale del Friuli il 03/05/1979 e residente in Udine via San Marco n. 60.

B) Soci Ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, enti, società ed associazioni che condividono in modo espresso gli scopi, e che intendono partecipare ai corsi di formazioni, training, convegni, e le altre attività organizzate dall'Associazione.

C) Soci Onorari

Sono soci onorari quei ricercatori e quei terapeuti che, avendo dato un contributo di grande rilievo al progresso della conoscenza nel campo della psicologia e psicoterapia relazionale, vengono proposti per questa qualifica dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 8 e ricevono il voto favorevole di una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.

I soci fondatori, ordinari, e onorari devono versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno essendo, in caso contrario, considerati automaticamente morosi. I soci morosi sono esclusi:

- dal diritto di voto e non vengono computati fra gli aventi diritto al voto fino a quando non regolarizzano la loro posizione;
- dall'elenco Soci e dai diritti connessi all'appartenenza all'Associazione dopo due anni di morosità consecutiva.

La qualità di Socio si perde:

- di diritto, nel caso in cui il Socio tenga un comportamento tale da ledere l'immagine dell'Associazione o da intralciare l'operato della stessa;
- a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e con effetto dalla relativa delibera, nel caso riporti condanne penali;
- a richiesta del Socio stesso, con effetto dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo successiva alla richiesta, ma non oltre il termine dell'esercizio in cui la richiesta stessa è pervenuta al Presidente dell'Associazione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo il socio non ha diritto al rimborso di alcun contributo versato. L'esclusione del socio viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo; il socio sottoposto a provvedimento dovrà essere invitato alla riunione di delibera e, a sua richiesta, dovrà essere ascoltato.

Art. 5 - Organi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Essa rappresenta quindi la totalità dei soci, delibera e promuove tutta l'attività dell'Associazione e può delegare uno o più soci per il compimento di determinati atti.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ed ogni volta da almeno tre soci fondatori, o un quinto dei soci ordinari che ne facciano richiesta motivata stabilendo gli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se ad essa partecipano, in prima convocazione, la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione che per i giudizi di idoneità dei nuovi soci ordinari e per le modifiche statutarie che devono essere adottate dai 2/3 dei votanti.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso scritto da consegnare anche a mano, presso il loro domicilio risultante dal Libro soci, ovvero a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, ovvero a mezzo affissione nella sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'adunata, contenente l'ordine del giorno e le date della prima e seconda convocazione. In caso di provata urgenza, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto termine. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno entro il 31 marzo. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se necessario;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale. E' garantita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 7 - Il Presidente

L'Associazione è rappresentata da un *Presidente* che dura in carica per un periodo di *tre* anni e può essere rieletto.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza del Sodalizio. Il Presidente nomina un *Segretario* anche tra persone non facenti parte dell'Associazione. Il Segretario così nominato partecipa ai lavori della Assemblea redigendone i verbali, ma senza diritto di voto. Le deliberazioni che sono state sottoposte a veto possono essere approvate dall'Assemblea solo con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il *Consiglio Direttivo* è composto da due a otto membri (compreso il Presidente dell'Associazione) e dura in carica tre anni.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, vengono eletti dall'Assemblea fra una rosa di candidati designati dai soci fondatori, ordinari, onorari fra loro stessi o autocandidatisi.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venga meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed eventualmente il vicepresidente. Il Consiglio Direttivo deve redigere ed approvare entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo l'anno successivo, secondo le disposizioni statutarie. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Sono

comunque valide le deliberazioni assunte quando sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo, anche in assenza di formale convocazione. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla loro carica in caso di assenza non giustificata per oltre tre sedute consecutive; si procederà alla loro sostituzione come previsto dall'art. 6.

Art. 9 - Collegio dei revisori

L'Assemblea nomina, se lo ritiene necessario e nei casi previsti dalla legge, un revisore od un collegio dei revisori dei conti, secondo la deliberazione dell'assemblea che procede alle nomine, composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori è un organo facoltativo.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote degli associati;
2. da contributi, lasciti e donazioni di Enti e persone fisiche;
3. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina il contributo che ciascuno degli Associati, Soci Fondatori, Soci Ordinari, deve versare per l'attività dell'Associazione ed il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la sua attività. Il Consiglio Direttivo potrà con apposita delibera, disporre l'acquisto di beni mobili ed immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3.

La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile. Tale quota o contributo non è rivalutabile.

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 12 - Cause di scioglimento

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- 1) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- 2) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla Legge.

Art. 13 - Disposizioni finali

Copia del presente statuto è conservata nella sede della Associazione, a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile.